

## **DECRETO MINISTERIALE 11 DICEMBRE 2001, N. 475 (1).**

Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell'articolo 17, comma 114, della L. 15 maggio 1997, n. 127 (2).

### **IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA** di concerto con **IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE** **DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

Visto l'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;  
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, recante modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;  
Visto il D.M. 21 dicembre 1999, n. 537 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali;  
Visto l'articolo 17, primo comma, n. 5, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni;  
Visto l'articolo 5, primo comma, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni;  
Visto l'articolo 17 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;  
Visto l'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
Sentito il Consiglio superiore della magistratura;  
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2001;  
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota prot. n. 2622/U-38/1-17 U.L. del 4 dicembre 2001;

Adotta il seguente regolamento:

#### **Art. 1.**

1. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno.

Roma, 11 dicembre 2001

**Il Ministro della giustizia**  
CASTELLI

**Il Ministro dell'istruzione**  
**dell'università e della ricerca**  
MORATTI

*Visto, il Guardasigilli: Castelli*  
*Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2002*  
*Ministeri istituzionali, registro n. 1 Giustizia, foglio n. 95*

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2002, n. 25.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 114 dell'art. 17, Legge 15 maggio 1997, n. 127 e in nota all'art. 16, D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.

